

Criminalia

Annuario di scienze penalistiche

2011

ESTRATTO



Edizioni ETS

ALESSIO SCARCELLA

GETTO DI CAMPI ELETTROMAGNETICI:
UN REATO DI PERICOLO CONCRETO
PER IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

SOMMARIO: 1. Propagazione di onde elettromagnetiche e giurisprudenza. – 2. La posizione della dottrina: l'orientamento minoritario. – 3. La posizione della dottrina: l'orientamento maggioritario. – 4. Il caso di Radio Vaticana e la scelta di campo (elettromagnetico): è configurabile il "getto". – 5. Considerazioni conclusive.

1. *Propagazione di onde elettromagnetiche e giurisprudenza*

Il ricorso alla fattispecie penale dell'art. 674 c.p., almeno fino alla nota decisione della Terza sezione penale del 2008¹, non appariva del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, essendosi nel corso degli anni consolidati due orientamenti contrapposti.

Come correttamente osservato², un primo problema riguardava l'astratta riconducibilità della propagazione di onde elettromagnetiche nell'ambito operativo della condotta di getto pericoloso di cose.

Sul punto si registravano due diversi indirizzi.

Secondo un orientamento minoritario in giurisprudenza, l'art. 674 cod. pen. si sarebbe prestato ad essere applicato al fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico.

Tale orientamento era sostenuto da quella giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 30 gennaio 2002, n. 8102, Suraci e altri, in *Ced Cass.* 221105),

¹ Cass., Sez. III, 26 settembre 2008, n. 36845, P.G. e P.C. in proc. Tucci e altro, in *Cass pen.* 2009, II, p. 927, con nota di SCARCELLA, *Getto pericoloso di cose ed inquinamento elettromagnetico*; *ivi*, p. 944, con nota di GIZZI, *La rilevanza penale dell'emissione di onde elettromagnetiche ai sensi dell'art. 674 c.p.: interpretazione estensiva o applicazione analogica della norma incriminatrice?*; in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2009, p. 287, con nota di MATERIA, *Tutela penale dell'ambiente ed elettromagnetismo: tempi biblici per la vicenda di radio vaticana?*; in *Dir. & Giust.* 2008, con nota di NATALINI; in *Riv. pen.* 2008, 12, p. 1314; in *Riv. giur. ambiente* 2009, 1, p. 172, con nota di PERES e ROSOLEN, *Elettromog e reato di getto pericoloso di cose. La Corte di Cassazione su Radio Vaticana*; in *Ragiusan* 2008, 295-296, p. 158; in *Foro it.* 2009, 5, II, p. 262.

² LOTTINI, *Commento all'art. 674 cod. pen.*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali* (a cura di GIUNTA), Padova, 2007, p. 1712 e ss.

secondo cui *“Non integra la fattispecie di cui all’art. 674 cod. pen. la propagazione di onde elettromagnetiche da impianti di radiodiffusione, atteso che la condotta consistente nel ‘gettare cose’, ivi sanzionata, ne presuppone la preesistenza in natura, mentre l’emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generarne flussi prima non esistenti, ed in quanto, inoltre, l’assumibilità di esse nel concetto di «cose» necessita di un’esplicita previsione normativa”*. Analizzando il percorso motivazionale della sentenza in esame, in particolare, era possibile notare come la Corte escludesse la sussumibilità del fenomeno sia nella prima parte che nella seconda parte dell’art. 674 cod. pen. Quanto alla prima parte, si affermava, infatti, che *“l’astratta possibilità di inquadramento della condotta di chi genera campi elettromagnetici nella fattispecie penale di cui all’art. 674 C.P. e’, alla stregua della vigente legislazione, da escludere, in quanto la suddetta norma descrive due ipotesi di comportamento materiale che differiscono in maniera sostanziale da quello consistente nella emissione di onde elettromagnetiche: l’azione del “gettare in luogo di pubblico transito ... cose atte ad offendere, o imbrattare o molestare persone” e’ ontologicamente, oltre che strutturalmente, diversa dal generare campi elettromagnetici. Il gettare delle “cose” presuppone la preesistenza di dette cose in natura, mentre la emissione di onde elettromagnetiche consiste nel “generare” (e, quindi, far nascere o far venire ad esistenza) “flussi di onde” che prima dell’azione “generatrice” non esistevano. L’assumibilità delle onde elettromagnetiche nel concetto di «cose» non puo’ essere poi automatica, ma richiede necessariamente una esplicita previsione normativa, come e’ avvenuto, ad esempio, con la previsione di cui al secondo comma dell’art. 624 C.P.”*. Quanto, poi, alla possibilità di ricondurre il fenomeno nella previsione della seconda parte dell’art. 674 cod. pen., la Corte escludeva che ciò fosse possibile, affermando che *“ogni tentativo di equiparazione alle onde elettromagnetiche appare del tutto arbitrario”*. Ed invero, si evidenziava nella motivazione *“una interpretazione estensiva “in malam partem” della norma incriminatrice di cui all’art. 674 C.P. e’ vietata in base al cosiddetto “principio di stretta legalità”, contenuto, oltre che nella norma di garanzia di cui all’art. 1 del codice penale, anche dalla disposizione contenuta nell’art. 25 della Costituzione. A ciò si aggiunga che la norma contenuta nell’art. 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale esclude che la legge penale si applichi «oltre i casi e i tempi in esse considerati”*. Muovendo, quindi, da tali considerazioni, la decisione conclude lapidariamente affermando che *“La punibilità in sede penale della condotta di chi emette onde elettromagnetiche oltre i limiti consentiti e’ pertanto da escludere alla luce della normativa attualmente vigente ed ogni tentativo di interpretare in maniera estensiva una norma concepita ad altri fini, come quella di cui all’art. 674 C.P., fino a*

ricomprensivi ipotesi ad esse sostanzialmente estranee, appare velleitario, oltre che contra legem, e finisce inevitabilmente con lo scontrarsi con la lettera e con lo spirito della normativa in vigore”.

Di diverso avviso, invece, la giurisprudenza espressione dell'orientamento maggioritario. Si riteneva (e si ritiene, anche oggi, essendo prevalsa nelle più recenti pronunce tale soluzione) che le onde elettromagnetiche devono essere considerate come “cose” nel senso indicato dall'art. 674 cod. Pen. sicché la loro emissione rientra nella locuzione impiegata dal legislatore (gettare). Quanto agli argomenti impiegati per sostenere la tesi della riconducibilità del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico nella fattispecie penale in esame, si afferma che le onde elettromagnetiche sono delle entità suscettibili di utilizzazione e di misurazione ed hanno, quindi, una loro fisicità che consente di ricondurle nella nozione di “cose” contemplata dall'art. 674 cod. pen., richiamando in particolare il disposto dell'art. 624, comma secondo, cod. pen. (norma considerata di carattere generale) che “agli effetti della legge penale” opera una precisa equiparazione tra “cose” ed “energie”.

Si è giunti, infine, alla già citata decisione (Sez. III, 26 settembre 2008, n. 36845, P.G. e P.C. in proc. Tucci e altro, in *Ced Cass.* 240769) che afferma inequivocabilmente come il fenomeno della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche rientra nella contravvenzione di cui all'art. 674, comma primo, cod. pen., per effetto di un'interpretazione estensiva dell'espressione “getto di cose”, non comportando tale esegesi un'estensione analogica “*in malam partem*” della predetta disposizione³. Ne discende, quindi, che il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche nell'ambito della prima parte dell'art. 674 cod. pen. sarebbe inidoneo, per tale indirizzo giurisprudenziale, a violare il principio di tassatività della fattispecie penale, in quanto si tratta di un risultato conseguente ad una interpretazione evolutiva della norma, compatibile con i principi dell'ordinamento penale.

2. La posizione della dottrina: l'orientamento minoritario

Anche in dottrina si registrano contrapposti orientamenti.

Favorevoli alla tesi minoritaria (che, come visto, esclude la configurabilità dell'art. 674 cod. pen. nel caso di propagazione di onde elettromagnetiche)

³ Conforme la giurisprudenza successiva. V., Cass., sez. III, 15 aprile 2009, n. 15707, Abba-
neo, in *Ced Cass.* 243431.

sono, in particolare, tra le voci più autorevoli in dottrina⁴: a) anzitutto si osserva⁵ che “se si ritiene – come è da preferirsi – che il significato univoco delle parole della legge costituisca ancora un argine di garanzia non superabile da parte del giudice, acquista rilevanza decisiva l’irriducibile alterità tra la condotta di “getto pericoloso di cose”, che lascia pensare ad aggressioni materialmente tangibili, se non addirittura all’uso di oggetti solidi...e la creazione di onde elettromagnetiche; b) in secondo luogo, si registra la posizione di chi⁶, nel commentare la sentenza Pareschi (che aveva escluso che l’inquinamento da campi elettromagnetici non integrasse nemmeno il *fumus commissi delicti* del reato di cui all’art. 674 cod. pen.) evidenzia come l’argomento posto a fondamento della decisione della predetta sentenza (ovvero quello della mancanza di certezza della nocività, intesa in senso onnicomprensivo rispetto alla previsione di legge dei campi elettromagnetici superiori ai valori limite fissati dalla normativa regionale) sarebbe costituito, nella fattispecie, dal difetto di prova dell’idoneità delle denunciate emissioni a provocare una delle conseguenze previste dal legislatore, in altri termini l’inesistenza di una situazione di concreto pericolo. Tale argomento, secondo tale dottrina, “non sembra convincente” in quanto non tiene conto della natura del pericolo del reato di cui all’art 674 cod. pen., inteso come non reato di pericolo concreto ma come “fattispecie c.d. di attitudine”; c) ancora, nell’esprimere vigorosa critica alle conclusioni raggiunte con le sentenze favorevoli alla soluzione affermativa, altra dottrina⁷ invece, soffermandosi sulla fattispecie penale dell’art. 674 cod. pen., osserva che la norma in esame “si rifà anzitutto al “getto pericoloso di cose” e non al getto di cose pericolose precisando, nettamente e sostanzialmente, l’azione criminosa contemplata, finalizzata ad offendere ed, ancora, esplica ed illustra il compendio iniziale, riferendosi, con particolare chiarezza, a chiunque getti o versi.... «cose» atte ad offendere o imbrattare o molestare persone. La conclusione di tale dottrina, quindi, è nel senso che “non essendoci pertanto spazio per il reato, il caso è risolto in

⁴ CALCAGNO, *Elettrosmog: illecito penale o amministrativo?*, in *Dir.pen.proc.*, 2002, p. 1491 e ss.

⁵ GIUNTA, *Elettrosmog*, in *Studium iuris*, 2002, p. 777 e ss. V. anche, dello stesso A., *Rileggendo Norberto Bobbio, l’analogia nella logica del diritto, ristampa a cura di Paolo De Lucia, Milano, Giuffrè, 2006*, in questo *Annuario*, 2007, p. 447 e ss.

⁶ Cfr. EQUIZI, *Aspetti penalistici dell’inquinamento da campi elettromagnetici: un vuoto di tutela*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2090 e ss., nota a sez. III, 13 ottobre 1999, n. 5592, Pareschi. Di “un vero e proprio vuoto di tutela - penalistica” parla anche TARTAGLIA POLCINI, *La tutela penale contro l’inquinamento elettromagnetico*, *Il Merito*, Ed. Il Sole 24 Ore, 1, 2007, p. 44 e ss.

⁷ ROMANO, *Non estensibilità dell’art. 674 c.p. al fenomeno riguardante l’inquinamento da campi elettromagnetici*, in *Rass. giur. ener. elettrica*, 2000, I, p. 92 e ss.

modo inequivocabile dal nostro diritto positivo, per il quale viene esclusa la configurabilità di qualsiasi profilo avente rilevanza penale..”; d) altra dottrina recente⁸, dopo aver operato una rassegna della giurisprudenza di legittimità sul punto, osserva come “l’interprete si trova tuttora nella difficile condizione di dover fronteggiare con armi vecchie ed inadeguate (l’art. 674 c.p.) fenomeni moderni, complessi e peculiari; e) ancora, favorevole alle tesi minoritaria è quella voce dottrinale⁹ che considera corretta la soluzione offerta da quella giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alla già richiamata sentenza Suraci e altri); f) non meno argomentata, ancora, appare la tesi sostenuta da quella dottrina¹⁰, che nel sollevare dubbi sulla scelta sostenuta dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità maggioritario, evidenzia come “*l’impiego della fattispecie prevista dall’art. 674 c.p. nel contrasto dell’elettrosmog compori costi non trascurabili per un diritto penale che voglia seriamente intendere i principî di legalità, offensività, frammentarietà e colpevolezza*”

3. La posizione della dottrina: l’orientamento maggioritario

La dottrina, che, diversamente, sostiene le ragioni dell’orientamento maggioritario, favorevole alla riconducibilità del fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche alla fattispecie penale prevista dall’art. 674 cod. pen., muove dalle seguenti considerazioni: a) anzitutto, rispondendo all’obiezione sollevata con riferimento alla riconducibilità delle onde elettromagnetiche alle “cose”, ritiene¹¹ che il legislatore, nell’attribuire rilevanza al valore economico, sia incorso in una espressione di natura pleonastica; b) in secondo luogo, poi, sempre rispondendo all’obiezione di cui sopra, afferma¹² che “*una tale conclusione si ritiene rafforzata da un raffronto sistematico con gli artt. 408 e 733 c.p. in cui il termine cosa è utilizzato in forma eccessivamente generica. In queste due ul-*

⁸ GROSSO, *Campi elettromagnetici e tutela collettiva, tra ansie diffuse e permanenti incertezze*, in *Rass. giur. ener. elettrica*, 2002, I, I, p. 31 e ss.

⁹ FLICK, *Elettrosmog. L'emissione di campi elettromagnetici non può configurare "getto pericoloso di cose"*, nota a Sez. I, 30 gennaio 2002, Suraci e altri, in *Rass. giur. ener. elettrica*, 2002, I, II, p. 145 e ss.

¹⁰ MARTIELLO, *La rilevanza penale dell'inquinamento elettromagnetico: a proposito dell'art. 674 c.p.*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2007, p. 895.

¹¹ MINGATI, *Inquinamento elettromagnetico e getto pericoloso di cose*, in *Ambiente*, 2001, p. 37 e ss.

¹² RAMACCI, *Manuale di diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2003, p. 416; *Id.*, altresì, «*Nuovi inquinamenti: l'inquinamento elettromagnetico*, in *Giur. merito*, 2003, p. 594.

time disposizioni il codice penale non considera le cose esclusivamente da un punto di vista economico, ma le utilizza con il chiaro intento di rendere indeterminato tale concetto al fine di consentire una più estesa applicazione della disposizione medesima: considerazioni analoghe, si sottolinea, valgono anche per il reato di getto pericoloso di cose”; c) ancora, altri sottolinea¹³, riprendendo argomentazioni già sostenute dalle richiamate sentenze Pareschi e Cappellieri, che “ricondere la produzione di onde elettromagnetiche nell’ambito della prima parte dell’art. 674 c.p. non violerebbe, per l’indirizzo considerato, il principio di tassatività, in quanto un tale risultato consegue ad una interpretazione evolutiva della norma, perfettamente compatibile con i principi dell’ordinamento penale”; d) sul problema della idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare, invece, la dottrina pone l’attenzione sulla circostanza “non attentamente valutata dalla giurisprudenza (soprattutto di legittimità)”¹⁴ che, per la configurabilità dell’art. 674 c.p., non è necessario che le onde elettromagnetiche siano idonee ad offendere, essendo sufficiente la loro semplice attitudine a recare “molestia”, una evenienza più attenuata rispetto all’offesa e che richiede una verifica meno rigorosa¹⁵; sotto tale profilo, ad esempio, vi è chi ha affermato¹⁶ che proprio grazie alla giurisprudenza che ha ampliato al massimo l’ambito del verbo “molestare”, è possibile “proprio nel solco di questo orientamento giurisprudenziale.... ragionevolmente sostenere che costituisce molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione e allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a campi elettromagnetici, quantunque non dimostrati con certezza nell’attuale fase di ricerca scientifica ed epidemiologica”; e) sulla questione sub d), l’orientamento dottrinale prevalente è nel senso di riconoscere che le onde elettromagnetiche, al di là dei loro risvolti negativi sulla salute umana non ancora sufficientemente accertati, possono essere comunque idonee a recare disturbo alle persone o turbarne la tranquillità¹⁷; f) quanto, poi, all’ulteriore problema relativo alla necessità o meno che l’effettiva pericolosità della condotta derivante dall’esposizione ad onde elettromagnetiche venga accertata o meno in concreto

¹³ FANELLI, *Aspetti della possibile risposta penalistica ai fenomeni di inquinamento da onde elettromagnetiche*, in *Riv. pen.*, 2004, p. 483 e ss.

¹⁴ LOTTINI, *op. cit.*, p. 1732.

¹⁵ DE FALCO, *Alcuni punti (quasi) fermi in tema di rilevanza penale dell’inquinamento elettromagnetico*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 469.

¹⁶ GRILLO, *Radiazioni elettromagnetiche*, in *Rivistambiente*, 2001, n. 1, p. 76 e ss.

¹⁷ RAMACCI, *Manuale*, cit., p. 419; analogamente, AMENDOLA G., *Così il penale si ritrovò con le «armi spuntate»*, in *Guida dir.*, 2001, n. 10, p. 49; GRILLO, *L’inquinamento elettromagnetico*, in *Giust. pen.*, 2002, II, c. 344.

dal giudice anche in caso di superamento dei limiti, l'orientamento dottrinario preferito è nel senso che occorra un accertamento "in concreto"¹⁸; g) maggiormente argomentata appare, invece, la tesi di quella dottrina¹⁹ che, nel sostenere l'applicabilità al fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico della fattispecie penale in esame, richiama a sostegno anche l'art. 844 cod. civ. in materia di immissioni; h) più prudente appare, ancora, la posizione di quella autorevole voce dottrinale²⁰ che, nell'operare una sintesi delle posizioni della Cassazione sulla questione, ritiene che la Corte di legittimità "non escluda affatto a priori che l'esposizione ad inquinamento elettromagnetico possa «ledere o infastidire le persone», ma ritiene da un lato che ciò non sia ipotizzabile se si rispettano i limiti nazionali (fissati, nel caso degli elettrodotti, dai d.p.c.m. del 1992 e del 1995: sentenza Cappellieri) e dall'altro che non sia sufficiente il superamento di limiti regionali senza ulteriori elementi probatori (sentenza Pareschi)", aggiungendo come è proprio "in questo quadro che va inserita la problematica relativa al superamento dei limiti sanitari stabiliti a livello nazionale in esecuzione di delega legislativa (in particolare quelli, sopra esaminati, fissati dall'art. 3 e dall'art. 4, 2° comma, d.m. 381/98), visto che la Cassazione, come si è detto, esclude il reato di cui all'art. 674 c.p. se non vi è il loro superamento, lasciando a contrario, aperta la porta nel caso ciò avvenga".

4. Il caso di Radio vaticana e la scelta di campo (elettromagnetico): è configurabile il "getto"

Giunti a questo punto, occorre soffermarsi sul caso, ormai divenuto di scuola, meglio conosciuto come "Radio Vaticana", che ha rappresentato un vero e proprio banco di prova per la Corte Suprema nell'approfondimento delle diverse tematiche che, fino al 2008, agitavano dottrina e giurisprudenza.

Primo punto affrontato dalla Corte è quello della riconducibilità o meno del

¹⁸ DE FALCO, *Una nuova stagione per l'art. 674 c.p.: strumento di tutela contro l'inquinamento elettromagnetico*, in *Cass.pen.*, 2001, p. 153; GRILLO, *L'inquinamento elettromagnetico*, cit., p. 347; AMENDOLA, *Elettrosmog: che cosa succede se si superano i limiti*, in *Amb. sic. lav.*, 2002, n. 12, p. 12; DE FALCO, *Alcuni punti*, cit., p. 470.

¹⁹ MAGLIA, *Applicabilità dell'art. 674 cod. pen. in caso di inquinamento elettromagnetico*, nota a sez. I, 29 novembre 1999 n. 5626, Cappellieri ed altri, in *Riv. pen.*, 2000, I, p. 19 e ss.

²⁰ AMENDOLA, *Inquinamento elettromagnetico, d.m. 381/98 e art. 674 c.p.* (nota a Cass., sez. I, 14 ottobre 1999, Cappellieri; Cass. sez. I, 13 ottobre 1999, Pareschi e T. Roma, 8 marzo 2000, V.), in *Foro it.*, 2001, II, p. 29 e ss; reperibile ancora su *Repertorio Foro it.*, 2001, Incolumità pubblica (reati e sanzioni) [3520], n. 8.

fenomeno alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 674 cod. pen. La decisione della Corte, pur dopo un'analitica disamina degli orientamenti contrapposti e pur riconoscendo "*l'oggettiva opinabilità della questione ed il peso della tesi contraria*", risulta improntata alla soluzione di maggior rigore sostenuta dalla giurisprudenza prevalente fondata sulla sussumibilità del fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico (*rectius*, della creazione, emissione e propagazione di onde elettromagnetiche) nel reato di getto pericoloso di cose, attraverso un'operazione di interpretazione estensiva, in tal senso optando per l'esegesi sostenuta dalla giurisprudenza, anche civile, maggioritaria secondo cui anche le energie possono essere considerate "cose" suscettibili di "getto" o di "versamento". Ne discende, secondo la Corte, che "tenendo conto non solo del significato proprio delle singole parole, ma anche di quello derivante dalla loro connessione emerge che l'espressione "gettare una cosa" può essere di per sé idonea ad includere anche l'azione di chi emette o propaga onde elettromagnetiche", così operandosi una "semplice interpretazione estensiva diretta ad enucleare dalla disposizione il suo effettivo significato, che ad essa - in mancanza di altre norme da cui possa emergere una diversa volontà del legislatore - può attribuirsi, anche se non evidente a prima vista". Se questa appare la premessa "esegetica" (discutibile), non altrettanto è a dirsi quanto all'ulteriore sviluppo motivazionale della decisione che, infatti, pur condividendo l'assunto della giurisprudenza maggioritaria non può fare a meno di rilevare come "la suddetta interpretazione estensiva porti ad una disciplina manifestamente incongrua ed irrazionale o ad irragionevoli disparità o a palesi violazioni del principio di necessaria offensività del reato e che debba dunque essere ugualmente disattesa in applicazione del fondamentale canone ermeneutico per cui, nel dubbio, deve sempre essere preferita l'interpretazione adeguatrice o, come anche si suol dire, costituzionalmente orientata, che cioè eviti possibili contrasti con norme e principi costituzionali".

Tale osservazione, dunque, impone alla Corte un'ulteriore e decisiva riflessione.

Laddove, infatti, si ritenesse di dover escludere il fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico dalla fattispecie in esame - in particolare, quanto alla seconda ipotesi (emissione di gas, vapori o fumo), in quanto applicabile solo alle predette forme di emissioni -, si smentirebbe l'operatività del principio, divenuto per la Corte "diritto vivente", secondo cui "il reato di cui all'art. 674 cod. pen. non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata o da una attività prevista e disciplinata da atti normativi speciali e siano contenute nei limiti previsti dalle leggi di settore o dagli specifici provvedimenti amministrativi che le riguardano, il cui rispetto implica una pre-

sunzione di legittimità del comportamento”, con conseguente irrazionalità della disciplina “perché l’elemento che caratterizza e giustifica la previsione speciale è costituito dal riferirsi ad una attività socialmente utile e quindi disciplinata e non già dalla natura dell’oggetto dell’emissione (gas, vapori o fumo)”.

La soluzione offerta dalla Corte, pur nella criticità di fondo che caratterizza la scelta di penalizzare il fenomeno, presta tuttavia il fianco a critiche. Osserva, sul punto, il Supremo Collegio che “la conseguenza, altrimenti necessaria, di escludere le emissioni elettromagnetiche dall’ambito dell’art. 674 cod. pen. possa essere evitata per un duplice ordine di considerazioni”. Da un lato “perché l’art. 674 cod. pen. deve essere interpretato nel senso che esso non prevede in realtà due distinte e separate ipotesi di reato, ma un solo ed unitario reato nel quale la seconda ipotesi (emissione di gas, vapori o fumo) non è altro che una specificazione della prima ipotesi, caratterizzata non tanto dal fatto del particolare oggetto dell’emissione (gas, vapori, fumo) quanto piuttosto dalla circostanza che è possibile che l’emissione, ossia l’attività pericolosa, in quanto socialmente utile, sia disciplinata dalla legge o da un provvedimento dell’autorità”. Da qui, dunque, il sillogismo giuridico in cui la premessa maggiore è rappresentata dalla ravvisabilità del reato in esame “in qualsiasi comportamento materiale (getto, lancio, versamento, emissione) avente ad oggetto cose materiali o immateriali e che può oggettivamente provocare offesa o molestia alle persone” e quella minore è costituita dalla liceità penale del comportamento medesimo se non supera i limiti previsti dalla normativa di settore. Solo pervenendo a tale (criticata) soluzione, infatti, si sarebbe in presenza dei presupposti per un’applicazione analogica “in *bonam partem*”, in quanto – si osserva – “fra le due fattispecie esiste sicuramente una somiglianza rilevante, dato che la qualità comune ad entrambe (attività regolamentata e non superamento dei limiti) costituisce la ragione sufficiente per cui al caso regolato è stata data quella disciplina”.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza in esame, si ritiene che, nel linguaggio comune, il verbo “gettare” non sia usato come sinonimo di emettere, diffondere o generare, ma evochi la condotta di chi lancia, scaglia o butta un oggetto *de loco ad locum*. Che il legislatore penale abbia impiegato il verbo “gettare”, facendo riferimento al senso comune di questa parola, è dimostrato dalla tipizzazione di due condotte alternative, il getto e il versamento, che, pur avendo lo stesso significato, si riferiscono, come si è detto, a cose di natura e specie diverse. “Versare” significa scaricare sostanze liquide da ciò che le contiene, “gettare” significa trasferire oggetti materiali e solidi da un luogo a un altro. “Versare”, insomma, ha il medesimo significato di “gettare”, indicando anch’esso la condotta di chi butta o scarica qualcosa, ma riguarda le sostanze

liquide o fluide, non i corpi solidi. La norma incriminatrice descrive, quindi, un comportamento a contenuto materiale, che differisce in maniera sostanziale da quello consistente nell'emissione di onde elettromagnetiche.

Vi è un'irriducibile alterità tra la condotta di getto pericoloso di cose, che lascia pensare ad aggressioni materialmente tangibili, e la creazione di onde elettromagnetiche, la cui naturale collocazione sarebbe nell'ambito della seconda parte dell'art. 674 c.p., dove l'azione tipica consiste, appunto, nel provocare emissioni²¹. Le onde elettromagnetiche, infatti, non vengono gettate né versate, ma si diffondono nello spazio aereo circostante. Come è stato correttamente rilevato, inoltre, "l'azione del gettare cose atte a offendere, molestare o imbrattare le persone, in determinati luoghi, presuppone la preesistenza di queste cose in natura, mentre l'emissione di onde elettromagnetiche consiste nel generare campi elettromagnetici da cui si propagano flussi di onde, che prima dell'azione generatrice non esistevano"²².

Il verbo "gettare", con cui è descritta la condotta tipica, soprattutto se letto e interpretato in connessione con il sostantivo "cosa", insomma, indica il comportamento di chi butta, lancia, scaglia, trasferisce *res corporales* verso un punto determinato dello spazio.

A sostegno di questa lettura interpretativa soccorre la considerazione che il vigente codice penale, per attribuire rilevanza alla diffusione, propagazione o emissione di sostanze diverse dai corpi solidi e liquidi, ha ritenuto necessario introdurre un'apposita fattispecie incriminatrice²³.

La seconda parte dell'art. 674 c.p., infatti, ha introdotto una nuova ipotesi di getto pericoloso di cose, integrata dal fatto di colui che provoca emissioni pericolose per l'incolumità delle persone, che non era prevista dal codice penale Zanardelli, il quale, all'art. 475, si limitava a punire il getto e il versamento pericolosi di cose.

L'introduzione di un'apposita norma incriminatrice, che attribuisce rilevanza penale alla condotta consistente nel provocare emissioni, denota, in modo ancora più evidente, che le nozioni di getto e di versamento non possono essere este-

²¹ GIZZI, *La rilevanza*, cit., in *Cass. pen.* 2008, p. 969.

²² Sez. I, 27 febbraio 2002, Suraci, in *Riv. amb.*, cit., p. 451. *Contra*, RAMACCI, "Nuovi" inquinamenti: l'inquinamento elettromagnetico, in *Giur. merito*, 2003, p. 594; RAMACCI, *Inquinamento elettromagnetico: nuovi interventi della Cassazione*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 264.

²³ Trib. Venezia, 16 aprile 1999, Pareschi, cit., p. 577; Corte Appello Roma, 4 giugno 2007, n. 4266, sez. I, Borgomeo, p. 274, in *Cass. pen.* 2008, 9, p. 3438, con nota adesiva di GIZZI, *Inquinamento elettromagnetico e getto pericoloso di cose*.

se fino a comprendere la propagazione o la diffusione di determinate sostanze nello spazio aereo circostante. Se la fattispecie contravvenzionale prevista dalla prima parte dell'art. 674 c.p. avesse avuto in sé una tale capacità di dilatazione non vi sarebbe stato bisogno di introdurre la nuova ipotesi di reato, la quale appresta una tutela del medesimo bene giuridico contro i pericoli di offese, imbrattamenti o molestie, realizzati, però, con modalità differenti rispetto al getto o al versamento di cose, consistenti, appunto, nella emissione di fumi, gas o vapori²⁴.

Non può che concordarsi quindi con chi²⁵ non ritiene condivisibile l'osservazione della sentenza in esame, volta a contrastare questo argomento, secondo cui l'art. 674 c.p. non prevede due distinte e separate ipotesi di reato, ma un solo ed unitario reato nel quale la seconda ipotesi altro non è che una specificazione della prima: la locuzione "provocare emissioni" sarebbe dunque una specificazione di "gettare" e l'espressione "gas, fumi e vapori" sarebbe una specificazione del genere "cose". Le emissioni di cui alla seconda ipotesi dell'art. 674 c.p. rientrerebbero, insomma, nell'ampio significato dell'espressione "gettare cose", di cui costituirebbero appunto una specie.

Questa conclusione contrasta, infatti, con l'opinione della dottrina prevalente, che ha sempre ritenuto che l'art. 674 c.p. prevedesse due diverse fattispecie criminose. La norma incriminatrice descrive, infatti, due diverse condotte vietate: la prima consiste nel getto o versamento di cose atte a offendere, imbrattare o molestare le persone, in luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso; la seconda concerne l'emissione di gas, vapori o fumi idonei a provocare i medesimi effetti, senza alcuna limitazione di luogo, ma nei soli casi non consentiti dalla legge.

La seconda parte dell'art. 674 c.p., insomma, ha introdotto una nuova ipotesi di "getto pericoloso di cose" – che non era prevista dal codice penale Zanardelli, il quale, all'art. 475, si limitava a punire il getto e il versamento pericolosi di cose –, integrata dal fatto di colui che provoca emissioni pericolose per l'incolumità delle persone. Con l'introduzione di questa seconda ipotesi di reato, il legislatore del 1930 ha ampliato l'ambito applicativo della norma incriminatrice. La tutela dell'incolumità pubblica, infatti, è stata estesa nei confronti di quelle condotte aventi ad oggetto sostanze che, pur dotate di concreta attitudine all'offesa o alla molestia delle persone, non sono né solide né liquide, ma di natura

²⁴ GIZZI, *La rilevanza*, cit., in *Cass. pen.* 2008, p. 969.

²⁵ GIZZI, *op. loc. ult. cit.*

aeriforme e, quindi, non sono suscettibili di essere gettate e versate. Con la fattispecie in esame, allora, si è voluto apprestare una tutela al medesimo bene giuridico protetto dalla prima delle ipotesi criminose previste dall'art. 674 c.p. contro pericoli di offesa realizzati con modalità differenti rispetto al getto e al versamento di cose, consistenti appunto nell'emissione di fumi, gas o vapori. La contravvenzione, dunque, si caratterizza, rispetto al reato di cui alla prima parte dell'art. 674 c.p., per la diversa tipizzazione dell'azione e del suo oggetto materiale, anche se è punita con riferimento al medesimo evento lesivo: il pericolo di offesa, imbrattamento o molestia alle persone.

5. Considerazioni conclusive

Le scelte operate dalla più recente giurisprudenza appaiono, conclusivamente, solo in parte condivisibili, pur dovendosi riconoscere alla Corte il merito di aver affrontato il tema con il consueto rigore metodologico e con l'attenzione che la vicenda, non solo mediatica, meritava²⁶.

Il principio di diritto affermato è, invero, come già in precedenza sostenuto²⁷, solo parzialmente corretto, ponendosi in linea con la giurisprudenza di legittimità più accorta ed evoluta e con la dottrina più autorevole sul tema, soprattutto perché riconduce la natura giuridica del reato di cui all'art. 674 cod. pen. quale reato di pericolo concreto e non astratto, con il definitivo abbandono della tesi sostenuta da quella parte della giurisprudenza di legittimità che tendeva ad arrestare il giudizio di tipicità alla verifica dell'avvenuto superamento dei limiti tabellari, essendo invece necessario – come correttamente evidenziato dalla decisione sul caso di Radio Vaticana – che a tale superamento si accompagni anche la prova certa ed oggettiva di un effettivo e concreto pericolo di nocumento per la salute o la tranquillità delle persone.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in relazione all'affermazione della riconducibilità delle onde elettromagnetiche al getto. Ed invero, appare

²⁶ Va, del resto, ricordato che la questione di Radio Vaticana si è definitivamente conclusa con la recente decisione della Cassazione (Cass., sez. IV, 9 giugno 2011, n. 23262, non ufficialmente massimata, edita su *Ambiente & Sviluppo*, 8/9 2011, p. 741, con nota di Labarile *Elettrosmog e getto pericoloso di cose: il caso Radio Vaticana*), che conferma la riconducibilità del fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche nella fattispecie di "getto pericoloso di cose".

²⁷ Ci sia consentito rinviare, per ulteriori approfondimenti, a SCARCELLA, *L'inquinamento elettromagnetico*, cit.

anzitutto il frutto di una (ambiziosa, quanto pericolosa) operazione di “torsione applicativa”²⁸ della *littera legis* la soluzione della prima questione giuridica controversa, ovvero l’aver astrattamente ritenuto che il fenomeno della emissione di onde elettromagnetiche rientra, per effetto di una interpretazione estensiva, nell’ambito dell’art. 674 cod. pen. Non convince del tutto, infatti, la scelta della giurisprudenza²⁹ di aderire alla tesi dell’interpretazione estensiva della nozione di “getto” o “versamento”. Ed invero, gli argomenti offerti dalla giurisprudenza maggioritaria e dalla dottrina favorevole all’estensione della fattispecie penale anche al fenomeno dell’inquinamento elettromagnetico, seguiti dalla giurisprudenza più recente, a ben vedere, come già sostenuto in precedenza³⁰, non sembrano efficacemente contrastare le considerazioni critiche sostenute dall’orientamento giurisprudenziale minoritario e da quell’autorevole dottrina³¹ che, invece, vede nell’opzione ermeneutica prescelta una pericolosa (e vietata) interpretazione analogica *in malam partem* della fattispecie codicistica. La scelta di assimilare alla nozione di “cose” di cui all’art. 674 cod. pen. le “onde” o i “campi elettromagnetici” che mal si presterebbero ad essere “gettate” (così come richiesto dall’art. 674 cod. pen.), infatti, non sembra suscettibile di essere estensivamente interpretata, nemmeno in chiave evolutiva, essendosi in realtà di fronte ad una lacuna di tutela colmabile solo in sede legislativa. In tal senso, pur dovendosi riconoscere – come operato dal Supremo Collegio – l’equiparabilità dei campi elettromagnetici alle “cose” in quanto energie dotate di valore economico (qualificabili, quindi, come cose mobili ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. pen.)³², non può farsi a meno di insistere sulla tipicità e tassatività della fattispecie penale descritta dal legislatore il quale, parlando di “getto” o di “versamento”, in realtà avrebbe inteso riferirsi solo a cose o sostanze allo stato liquido o solido mentre, quanto alle “emissioni” contemplate nella seconda parte dell’art. 674 cod. pen., le stesse all’evidenza si riferiscono esclusivamente a “gas, vapori o fumi”, non potendosi accogliere l’interpretazione estensiva condivisa dalla decisione in esame che vi ricomprende anche le onde elettromagne-

²⁸ MARTIELLO, *op. cit.*, p. 895.

²⁹ Seguita anche successivamente alla decisione sul caso di Radio Vaticana: v., la già cit. Sez. III, 15 aprile 2009, Abbaneo.

³⁰ V. SCARCELLA, *L’inquinamento elettromagnetico*, cit.

³¹ Sul punto, illuminanti, come già evidenziato, sono le considerazioni espresse da GIUNTA, *Rileggendo Norberto Bobbio*, cit., 447.

³² Espressione linguistica di per sé sfuggente che – come acutamente osservato da MARTIELLO, *op. cit.*, p. 895 – imporrebbe al giudice di circoscriverne la portata in via interpretativa, come imposto dal principio di tassatività ed il correlato divieto di analogia *in malam partem*.

tiche, trattandosi in realtà di un'operazione di interpretazione analogica vietata in materia penale.

La ferita al principio di legalità e di tassatività che l'interpretazione estensiva della fattispecie penale comporta, necessita di una complessiva rimeditazione del sistema onde impedire che l'interpretazione della legge possa inconsapevolmente piegarsi a logiche repressive di fenomeni ancora in corso di studio, ciò tanto più nell'eventualità che i definitivi risultati degli studi epidemiologici intrapresi dovessero confermare i timori espressi da un'ampia parte del mondo scientifico circa la nocività per l'uomo di tale forma di inquinamento. In attesa di un sempre auspicato intervento del legislatore che chiarisca e delimiti il campo di applicazione delle due discipline, sarebbe comunque auspicabile che la questione fosse riproposta davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte, onde garantire l'uniforme applicazione del diritto ed evitare incertezze applicative, purtroppo destinate a protrarsi, nonostante gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza per fornire una convincente e definitiva soluzione circa la sussumibilità del fenomeno dell'elettrosmog nel getto pericoloso di cose, un reato di pericolo concreto per il principio di legalità.

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di maggio 2012